

Allegato 1

PROTOCOLLO CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE EXPORT-INDICAZIONI OPERATIVE

Certificato Sanitario per l'esportazione: documento cartaceo o elettronico firmato da un Ufficiale certificatore redatto in italiano e nella lingua del Paese importatore o in inglese, e che assicura la conformità ad uno o più requisiti fissati nelle norme che regolamentano i settori della filiera agro alimentare. E', pertanto, un documento ufficiale atto a certificare la conformità a specifici requisiti sanitari richiesti per gli animali o i prodotti destinati all'esportazione e sottoscritto dall'Ufficiale Certificatore. I modelli ufficiali sono reperibili sul sito del Ministero della Salute (per alimenti: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=sicurezzaAlimentare&menu=e sportazione) o nel sistema traces (<https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/>)

Attestato sanitario di libera circolazione: è un atto emesso dall'Ufficiale Certificatore per diretta conoscenza od esperienza in cui si attesta un processo produttivo o la conformità dell'impianto alle norme comunitarie o l'idoneità generica di alimenti prodotti da un determinato impianto autorizzato a tale scopo e immessi sul mercato perché idonei al consumo. Tali impianti e/o prodotti sono infatti oggetto di controllo ufficiale ai sensi dei Reg. CE 854/04 e 882/04 e, pertanto, liberi di circolare in tutto il territorio dell'UE.

L'attestato deve essere normalmente redatto in lingua italiana e in una delle lingue ufficiali del Paese importatore/membro o in inglese e:

- solitamente offre garanzie generiche che possono essere verificate "visti gli atti d'ufficio"
- il modello può essere predisposto appositamente, su indicazione della Ditta/Autorità competente richiedente, limitatamente a quanto effettivamente è possibile accertare e dichiarare;
- l'attestazione non fa riferimento alla partita né alla quantità del prodotto esportato, che eventualmente sono attestati dal produttore.

Il rilascio dell'attestazione sanitaria non richiede necessariamente il sopralluogo presso l'impianto e può, pertanto, essere emesso in ufficio. L' Attestato sanitario di libera circolazione potrà essere rilasciato anche sulla base degli atti di controllo ufficiale. In assenza di tale documentazione si renderà necessario un controllo ufficiale supplementare al momento del rilascio dell'attestato, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti . In questi casi, il controllo ufficiale supplementare sarà, dal punto vista operativo e dei costi, da imputare all'O.S.A.

Pre-certificato/pre-attestato: sono certificati/attestati che rientrano nella c.d. "Filiera di certificazione", ossia l'insieme delle certificazioni ufficiali relative all'alimento, ognuna delle quali è rilasciata sulla base di quanto attestabile all'atto dell'emissione del certificato. In talune realtà esiste effettivamente un modello di "pre-certificato"(vedi es. export Russia), ma normalmente vengono utilizzati o i certificati per l'export in uso o modelli creati *ad hoc* in cui si attestano solo alcuni aspetti sulla base delle informazioni in possesso all'atto dell'emissione del certificato; questi ultimi sono modelli di certificati/attestati eventualmente concordati in precedenza con l'O.S.A., approvati dalla Struttura che rilascia il certificato, condivisi e archiviati presso l'A.S.L.

RICHIESTA RILASCIO DI CERTIFICATO/ATTESTATO

La richiesta di rilascio di certificato/attestato deve essere effettuata dall'O.S.A. al Servizio Veterinario mediante mail PEC/posta ordinaria, con preavviso di norma superiore alle 24 h. Si fornisce in allegato il fac-simile di richiesta(Allegato 1)

ATTIVAZIONE NUOVO FLUSSO DI ESPORTAZIONE

Le ditte interessate ad attivare per la prima volta flussi di esportazione verso Paesi Terzi devono concordare con il Servizio le modalità di intervento al fine di consentire di predisporre tutte le azioni necessarie per permettere una corretta certificazione (vedi anche allegato 3)